



TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE

– art. 409 e ss. c.p.p. –

La giudice dott.ssa Marcella Pinna,

letti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe, iscritto nei confronti di:

- **FRANCIOSI Luca**, nato a Milano il 28.11.1999,
- **ELVO Rosa Maria**, nata a La Maddalena il 15.05.1975,

in ordine al reato di cui agli artt. 378 e 110 c.p.;

- **RAGNEDDA Emanuele Alberto**, nato a Olbia l'11.02.1984,

in ordine al reato di cui all'art. 368 c.p., ai danni di ELVO Rosa Maria.

OSSERVA

I fatti in causa traggono origine dalle indagini svolte nell'ambito del procedimento penale recante n. R.G.N.R. 2177/2025, nei confronti di RAGNEDDA Emanuele Alberto, per il reato di omicidio doloso aggravato commesso ai danni di Cinzia Pinna in Palau, in data 12 settembre 2025. In tale contesto erano state avviate indagini nei confronti degli odierni indagati per ipotizzate condotte di favoreggiamento personale.

Tuttavia, gli approfondimenti svolti hanno dimostrato la totale infondatezza delle accuse ipotizzate inizialmente a loro carico, non essendo emersi elementi di prova idonei a formulare una ragionevole previsione di condanna nei loro confronti.

1. La posizione del FRANCIOSI Luca

La posizione dell'indagato FRANCIOSI Luca origina dalle dichiarazioni rese dal RAGNEDDA, il quale sosteneva di essere stato aiutato da quest'ultimo nelle condotte successive alla commissione del delitto, quali ad esempio l'occultamento del cadavere.

Tuttavia, gli accertamenti delegati alla polizia giudiziaria non hanno fornito alcun elemento di riscontro alle dichiarazioni accusatorie del RAGNEDDA, smentite sotto ogni profilo.

In primo luogo, le analisi dei tabulati non hanno evidenziato la presenza del FRANCIOSI presso l'abitazione del RAGNEDDA; al contrario, veniva provato che egli si trovasse altrove; in secondo luogo, anche gli accertamenti svolti all'interno del veicolo del FRANCIOSI, sottoposto a sequestro, davano esito negativo in quanto non venivano rinvenute tracce biologiche o di sostanza ematica riconducibili in qualche modo ai fatti in causa, alla vittima o allo stesso RAGNEDDA.

Le dichiarazioni rese dal RAGNEDDA sono, pertanto, risultate inattendibili, nonché smentite da quanto emerso in sede di indagini, tanto che si è proceduto ad iscrivere a suo carico il reato di calunnia ex art. 368 c.p.

2. La posizione di ELVO Rosa Maria

Analoghe considerazioni si impongono con riguardo alla ELVO Rosa Maria.

La sua presenza all'interno dell'abitazione del RAGNEDDA veniva riferita, dapprima, dallo SCAMPUDDU Bruno, il quale si trovava presso l'abitazione sita in località Conca Entosa, teatro dei fatti, per la consegna di un nuovo divano acquistato dal RAGNEDDA proprio la stessa mattina del 12 settembre 2025, con richiesta di consegna immediata.

Lo SCAMPUDDU riferiva di aver trovato il RAGNEDDA intento a ripulire il soggiorno insieme ad una donna a lui fino a quel momento sconosciuta, successivamente identificata in ELVO Rosa Maria.

Quest'ultima, tuttavia, veniva sentita, dapprima, a sommarie informazioni testimoniali e, successivamente, alla presenza del proprio difensore, in sede di interrogatorio, nel corso del quale forniva una ricostruzione dei fatti relativi al giorno precedente l'omicidio, chiara, precisa e priva di qualsivoglia contraddittorietà. Le sue dichiarazioni trovavano, poi, pieno riscontro in tutti i successivi accertamenti investigativi (accertamenti biologici, dattiloscopici, analisi dei tabulati telefonici e telematici). Elementi tutti che hanno dimostrato la totale estraneità ai fatti della ELVO, inconsapevole di quanto realizzatosi il 12 settembre 2025 nell'abitazione dell'allora fidanzato.

Per quanto concerne, infine, il delitto di calunnia del RAGNEDDA nei confronti della ELVO Rosa Maria, si evidenzia come non si rinvenivano elementi idonei su cui formulare una ragionevole previsione di condanna.

Sebbene le dichiarazioni rese dal RAGNEDDA alla polizia penitenziaria in data 7 ottobre 2025 abbiano un contenuto intrinsecamente calunniatorio nei confronti della ELVO, risultando palesemente contrastanti rispetto all'esito delle indagini preliminari svolte, deve escludersi la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo in capo al dichiarante. Invero, lo stato di salute psichica del RAGNEDDA al momento del rilascio di tali dichiarazioni, verificatosi mentre lo stesso si trovava ricoverato presso il reparto psichiatrico del locale nosocomio, porta ad escludere la piena volontà e consapevolezza di muovere accuse ingiuste all'allora compagna.

Alla luce delle considerazioni sopra formulate, ritenute condivisibili le argomentazioni del pubblico ministero, trova accoglimento la richiesta di archiviazione nei confronti degli odierni indagati per i reati loro ascritti in ordine al presente procedimento.

PER QUESTI MOTIVI

visti gli artt. 409 e 411 c.p.p.,

dispone l'archiviazione del procedimento e la restituzione degli atti al pubblico ministero;

autorizza fin da ora il rilascio di copie o certificati agli indagati, denunciati, persone offese ed ai loro difensori, regolarmente nominati, che ne facciano richiesta.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti.

il giudice



dott.ssa Marcella Pinna
FIRMATO E DEPOSITATO
il 19/10/2026 alle ore 11:28
MARCELLA PINNA